STATUTO

PISAMO - AZIENDA PER LA MOBILITA' S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA CESARE BATTISTI 71

Numero REA: PI - 148316 Codice fiscale: 01707050504

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

STATUTO	
TITOLO I	
Denominazione, sede, oggetto e durata	
Art. 1 - Costituzione e denominazione	
1. E' costituita la società a responsabilità limitata, a ca-	
pitale interamente pubblico, denominata "PISAMO - Azienda per	
la mobilità S.r.l.", in forma abbreviata "PISAMO S.r.l.".	
2. PISAMO S.r.l. è una società in house, ai sensi dell'art.	
16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.	
3. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitu-	
tivo della società.	
Art. 2 - Sede	
1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pi-	
sa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai	
sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al	
Codice Civile.	
2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del	
territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi	
secondarie nel territorio nazionale.	
Art. 3 - Oggetto sociale	
1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni	
e servizi strumentali agli enti locali soci, ai sensi	
dell'art. 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19	
agosto 2016, n. 175, incluso, nei casi consentiti dalla leg-	
ge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative	

di competenza degli stessi enti, in materia di mobilità urba-	
na, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta.	
2. In particolare, la società può svolgere per i soci le se-	
guenti attività:	
a) supporto e assistenza tecnica per la definizione delle po-	
litiche nei settori sopra indicati, per l'attuazione delle	
stesse e per la valutazione degli effetti, ivi incluso lo	
studio e la predisposizione di atti amministrativi, normativi	
e di pianificazione da adottare da parte dei soci;	
b) studio, progettazione, assistenza tecnica organizzazione,	
attuazione e monitoraggio di interventi per la razionalizza-	
zione del traffico, per la circolazione veicolare, per la mo-	
bilità urbana e per la risoluzione di problematiche inerenti	
la viabilità e la sosta;	
c) progettazione e realizzazione, quest'ultima non diretta-	
mente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18	
aprile 2016 n. 50, di lavori e opere inerenti la mobilità so-	
stenibile, la circolazione stradale, la sicurezza stradale,	
le infrastrutture viarie e la sosta; relativa manutenzione	
sia ordinaria che straordinaria e gestione;	
d) progettazione e realizzazione, quest'ultima non diretta-	
mente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18	
aprile 2016 n. 50, della segnaletica stradale, sia orizzonta-	
le che verticale, anche luminosa, nonché di ogni eventuale	
impianto o tecnologia finalizzata al controllo ed alla rego-	

lazione del traffico e della sosta; relativa manutenzione si	ia
ordinaria che straordinaria e gestione;	
e) rilascio e distribuzione di titoli per l'accesso alle zon	ne
a traffico limitato e/o per la sosta, ed esazione dei relati	i-
vi diritti;	
f) organizzazione e gestione, quest'ultima non direttament	te
bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 april	le
2016 n. 50, della sosta a pagamento su strade ed aree di us	so
pubblico;	
g) rimozione e blocco dei veicoli, disposti dagli organi com	m-
petenti ai sensi del Codice della Strada, e custodia dei vei	i-
coli rimossi; rimozione delle biciclette abbandonate o collo	0-
cate fuori dagli spazi consentiti;	
h) gestione e custodia del demanio stradale e di spazi e	ed
aree pubbliche;	
i) svolgimento di servizi di informazione alla cittadinanz	za
nelle materie sopra indicate, anche attraverso la realizza	a-
zione di sportelli al pubblico e campagne informative;	
j) coordinamento dei servizi di prevenzione e accertament	to
delle violazioni da parte degli "ausiliari del traffico" a	ai
sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggi	io
1997 n. 127 e dell'art. 68, commi 1-3, della legge 23 dicer	m-
bre 1999 n. 488;	
k) svolgimento di funzioni amministrative connesse, comple	e-
mentari, collaterali o di supporto alle attività di cui a	ai

punti precedenti, incluse, a titolo esemplificativo e non	
esaustivo, le funzioni autorizzatorie e sanzionatorie, nei	
limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e re-	
golamentari tempo per tempo vigenti.	
3. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare	
sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei	
provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di	
sub-procedimenti.	
4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da	
ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo	
anche in forma congiunta.	
5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto	
2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo	
della società deve essere effettuato nello svolgimento dei	
compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produ-	
zione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è con-	
sentita solo a condizione che la stessa permetta di consegui-	
re economie di scala o altri recuperi di efficienza sul com-	
plesso dell'attività principale della società.	
6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi	
secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016	
n. 50.	
7. La società, nei limiti previsti dal decreto legislativo 19	
agosto 2016 n. 175 e nel rispetto del presente statuto, può	
porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al	

perseguimento dello scopo sociale.	
8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è con-	
sentito esclusivamente per finanziare spese di investimento	
destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di	
indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di	
piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile	
dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza	
delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari	
futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispon-	
denti. La società può effettuare operazioni di finanziamento	
passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di li-	
quidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari deriva-	
ti.	
9. La società non può costituire nuove società né acquisire	
partecipazioni in società.	
10. I beni della società destinati alla produzione di servizi	
strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimen-	
to esternalizzato di funzioni amministrative di competenza	
degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non	
possono essere alienati, non possono essere oggetto di garan-	
zie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti	
diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.	
Art. 4 - Durata	
1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere	
sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.	

	TITOLO II	
Ca	apitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazio-	
ne	e, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e	
Co	oordinamento, finanziamenti	
A	rt. 5 - Capitale sociale	
1	. Il capitale sociale è di euro 1.300.000,00, interamente	
Ve	ersato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate	
iı	n misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art.	
24	468 del Codice Civile.	
2	. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili,	
sı	pettano ai soci in proporzione alla partecipazione da cia-	
S	cuno posseduta.	
3	. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazio-	
ne	e dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro,	
iı	n crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere	
at	ttuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a	
te	erzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.	
4	. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumenta-	
re	e il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi	
is	scritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi	
de	ell'art. 2481-ter del Codice Civile.	
4	. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con delibe-	
ra	azione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e se-	
gı	uenti del Codice Civile.	
A	rt. 6 - Soci	

1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusiva-	
mente gli enti locali che si avvalgono della società per la	
produzione di beni o servizi strumentali alla propria attivi-	
tà.	
2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata al-	
lo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche an-	
teriori all'acquisto di detta qualità.	
3. Ciascun ente locale socio, indipendentemente dall'entità	
della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a pre-	
sentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.	
Art. 7 - Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e	
clausola di gradimento	
1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in confor-	
mità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.	
2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in	
parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente	
offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione	
all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o	
lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nomina-	
tivo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo	
e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che	
integra il trasferimento.	
3. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento	
della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri	
soci, mediante posta elettronica certificata o lettera racco-	

mandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.	
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione,	
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di	
cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico,	
a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata	
a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quo-	
ta offerta.	
5. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento	
di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunica-	
zione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettro-	
nica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiara-	
zioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.	
6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota of-	
ferta.	
7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la	
quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla	
rispettiva partecipazione al capitale della società.	
8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei	
termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la	
quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispet-	
to a quelle indicate nell'offerta in prelazione.	
9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a	
soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento	
dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla	
richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.	

Art. 8 - Recesso del socio	
1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui	
all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché	
negli altri casi previsti dalla legge.	
2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in	
cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società	
per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria	
attività.	
3. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso	
della propria partecipazione in proporzione del patrimonio	
sociale.	
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica	
la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473	
del Codice Civile.	
Art. 9 - Esclusione del socio	
1. Il socio, che per il periodo continuato di almeno un anno	
non si avvale della società per la produzione di beni e ser-	
vizi strumentali alla propria attività, può essere escluso	
dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice	
Civile.	
2. Il valore della partecipazione del socio escluso è deter-	
minato in proporzione del patrimonio sociale.	
Art. 10 - Unico socio	
1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o	
muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico	

provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Regi-	
stro delle imprese.	
2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci	
l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel	
Registro delle imprese.	
3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può prov-	
vedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
Art. 11 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento	
1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui	
attività di direzione e coordinamento negli atti e nella cor-	
rispondenza nonché mediante iscrizione, a cura	
dell'amministratore unico, presso il Registro delle imprese.	
Art. 12 - Finanziamenti	
1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi	
dell'art. 2483 del Codice Civile.	
2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci	
nel rispetto delle norme di legge.	
TITOLO III	
Decisioni dei soci	
Art. 13 - Convocazione dell'assemblea	
1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico mediante	
avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o	
lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima	
dell'adunanza.	
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del	
1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.	

luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede so-	
ciale purché nel territorio del Comune di Pisa.	
4. L'assemblea è convocata almeno tre volte all'anno:	
- per approvare il bilancio, entro centoventi giorni dalla	
chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;	
-per prendere atto del rapporto infrannuale	
dell'amministratore unico, di norma non oltre il 31 luglio	
dell'esercizio cui si riferisce;	
- per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del	
budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre	
dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.	
Art. 14 - Presidenza dell'assemblea	
1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in	
mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.	
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato con-	
to nel verbale.	
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può	
essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci in-	
tervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di	
atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui de-	
signazione provvede il presidente, nel qual caso non si pro-	

cede alla nomina del segretario.	
Art. 15 - Intervento e decisioni dei soci	
1. Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente median-	
te deliberazione assembleare.	
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue de-	
liberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente	
statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissen-	
zienti.	
3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino ta-	
li mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente.	
4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del	
proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona dele-	
gata nel rispetto delle norme di legge.	
5. Non può essere conferita delega all'amministratore unico,	
al sindaco revisore e ai dipendenti della società.	
6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata	
per una singola assemblea e viene allegata al verbale	
dell'assemblea cui si riferisce.	
7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previ-	
ste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in	
misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale so-	
ciale.	
8. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispet-	
tivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti so-	
ci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	

9. In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare	
si intende comunque adottata quando ad essa partecipa	
l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sin-	
daco revisore sono presenti o informati della riunione e nes-	
suno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
10. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito	
verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della	
riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il	
verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale	
riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.	
Art. 16 - Competenza dell'assemblea	
1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla compe-	
tenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o	
da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sotto-	
posti alla sua approvazione dall'amministratore unico o da	
tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-	
ciale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:	
a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;	
b) modificazioni dello statuto;	
c) decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
modificazione dei diritti sociali;	
d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressio-	
ne di sedi secondarie;	
e) aumento del capitale sociale e determinazione	

dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro	
i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;	
f) riduzione del capitale sociale;	
g) gradimento di nuovi soci;	
h) esclusione del socio;	
i) nomina dell'amministratore unico e determinazione del com-	
penso ad esso spettante;	
<pre>j) revoca dell'amministratore unico;</pre>	
k) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso	
ad esso spettante;	
l) operazioni di fusione e scissione;	
m) acquisto e cessione di ramo d'azienda;	
n) indirizzi all'amministratore unico in ordine agli obietti-	
vi da perseguire;	
o) scioglimento della società, nomina del liquidatore e de-	
terminazione del relativo compenso.	
2. L'approvazione, da parte degli enti locali soci intervenu-	
ti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad	
oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 7, o dell'art. 8,	
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve	
essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei	
rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette delibera-	
zioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.	
3. L'assemblea, su proposta dell'amministratore unico, deli-	
bera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di	

atti di competenza dello stesso amministratore unico, ferma	
restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti com-	
piuti:	
a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi	
aggiornamenti;	
b) assunzione di nuovi servizi affidati dai soci nell'ambito	
di quelli rientranti nell'oggetto sociale;	
c) svolgimento di servizi per soggetti diversi dai soci,	
nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale, entro	
il limite di fatturato previsto dall'art. 16 del decreto le-	
gislativo 19 agosto 2016 n. 17 e sulla base di un piano eco-	
nomico che evidenzi il conseguimento di economie di scala o	
di altri recuperi di efficienza tali da giustificarne	
l'assunzione;	
d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo di-	
verse da quelle a breve termine;	
e) prestazione di garanzie;	
f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;	
g) locazione passiva di immobili;	
h) espletamento di procedure di assunzione di personale di-	
pendente a tempo indeterminato.	
4. Le decisioni dell'assemblea non vincolano il socio per	
quanto concerne i suoi distinti rapporti con la società in	
qualità di affidatario della produzione di beni e servizi	
strumentali e/o dello svolgimento di funzioni amministrative,	

ambiti regolati	mediante distinto contrat	to di servizio.	
	TITOLO IV		
	Amministrazione		
Art. 17 - Ammin	istratore unico		
1. La società è	amministrata da un ammini	stratore unico.	
2. In relazione	alla carica di amministra	tore unico:	
- operano le ca	ause di ineleggibilità, inc	compatibilità e deca-	
denza previste	dall'art. 2382 del Codice	Civile e dalle ulte-	
riori disposizi	oni di legge vigenti;		
- operano le ca	ause di inconferibilità e i	ncompatibilità degli	
incarichi di cu	i al decreto legislativo 8	aprile 2013 n. 39;	
- devono suss	istere i requisiti e le	condizioni di cui	
all'art. 11, co	ommi 1 e 8, del decreto l	egislativo 19 agosto	
2016 n. 175.			
L'amministrator	re unico ha l'obbligo di c	omunicare immediata-	
mente ai soci l	a sopravvenienza di una de	lle suddette cause o	
la perdita dei	requisiti prescritti.		
3. L'assemblea,	all'atto della nomina, st	abilisce il compenso	
annuo da corri	spondere all'amministrator	e unico nel rispetto	
dei vincoli di	legge. E' vietata la corre	sponsione di gettoni	
di presenza, di	. premi di risultato delibe	rati dopo lo svolgi-	
mento dell'atti	vità e di trattamenti di f	ine mandato.	
4. L'amministr	atore unico dura in cari	ca per tre esercizi	
consecutivi, co	on scadenza alla data dell	'assemblea convocata	
per l'approvaz:	ione del bilancio relativo	all'ultimo di tali	

esercizi; sussistendone specifica motivazione, la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444. 5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravve- nienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.
nomina può stabilire un termine di durata inferiore. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444. 5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravve- nienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
nomina può stabilire un termine di durata inferiore. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444. 5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravve- nienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
nomina può stabilire un termine di durata inferiore. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444. 5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravve- nienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444. 5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravve- nienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
n. 444. 5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate
n. 444. 5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate
5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravve- nienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico l. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
in caso di: a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate
a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravve- nienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
nienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statuta- rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
rie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
ad esso imputabile. Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ammini- strazione della società salve le sole competenze riservate
strazione della società salve le sole competenze riservate
all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.
2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate
progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da
apposito libro conservato presso la società.
3. L'amministratore unico può nominare un direttore generale
stabilendone i poteri.

4.	. Per specifiche materie o categorie di atti
1'	amministratore unico può delegare al direttore generale e/o
a	taluni dipendenti la rappresentanza della società e la fir-
ma	a. In particolare, è attribuita al direttore generale e/o a
di	pendenti della società la responsabilità dei procedimenti e
1'	adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizza-
to	o delle funzioni amministrative del socio.
5.	. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono
at	tribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamen-
te	e, sono conservati presso la società.
6.	. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di
sc	ottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare
nc	onché il rapporto infrannuale di cui all'art. 22.
7.	. L'amministratore unico conforma la propria attività al
pe	erseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti
lo	ocali soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decre-
to	o legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
8.	. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del ri-
sc	chio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più
ir	ndicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i
pr	rovvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento
de	ella crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cau-
se	e, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la
di	sciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto
20	016 n. 175.

Art. 19 - Discipline interne	
1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società,	
l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:	
a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il	
conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, an-	
che di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e im-	
parzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del	
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;	
b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire	
reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231,	
opportunamente integrate dalle misure in materia di traspa-	
renza e prevenzione della corruzione, ai sensi del decreto	
legislativo 14 marzo 2013 n. 133 e della legge 6 novembre	
2012 n. 190;	
c) il codice di comportamento dei dipendenti della società,	
in analogia al codice di comportamento dei dipendenti	
dell'ente locale detentore della maggioranza relativa del ca-	
pitale sociale.	
TITOLO V	
Funzione di controllo e revisione legale dei conti	
Art. 20 - Sindaco e revisione legale dei conti	
1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di	
controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un	
sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei	
Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti di cui	

all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016	
n. 175.	
2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.	
3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e	
dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme ammini-	
strative e dei vincoli che si applicano alla società in rela-	
zione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di	
enti locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta am-	
ministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza	
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-	
tato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi conse-	
cutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali eser-	
cizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In tema di pro-	
roga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, con-	
vertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.	
5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determi-	
nato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E'	
vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di tratta-	
menti di fine mandato.	
TITOLO VI	
Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili	
Art. 21 - Budget	
1. L'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre di	

ciascun anno, previa autorizzazione dell'assemblea, approva	
il budget di previsione per il triennio successivo, detta-	
gliato a livello di singolo esercizio.	
2. Il budget di previsione, predisposto sulla base degli in-	
dirizzi e degli obiettivi definiti dai soci, contiene:	
a) gli obiettivi di gestione della società;	
b) la previsione del risultato economico rappresentata secon-	
do lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Co-	
dice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della	
programmazione;	
c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione	
della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua coper-	
tura;	
d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.	
3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico	
di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget ripor-	
ta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello	
di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante	
oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto	
dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.	
4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla ge-	
stione.	
5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può appro-	
vare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa	
autorizzazione dell'assemblea.	

6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgen-	
te discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta	
motivata decisione in tal senso; della decisione è data comu-	
nicazione ai soci nella prima seduta successiva	
dell'assemblea.	
7. Nella relazione sul governo societario l'amministratore	
unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti	
adottati con riferimento al budget.	
Art. 22 - Rapporto infrannuale dell'amministratore unico	
1. L'amministratore unico riferisce all'assemblea semestral-	
mente, di norma non oltre il 31 luglio di ciascun anno, sul	
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
evoluzione.	
2. A tale scopo l'amministratore unico, unitamente alla con-	
vocazione dell'assemblea, trasmette ai soci ed al sindaco re-	
visore un rapporto semestrale costituito da:	
a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gen-	
naio al 30 giugno dell'anno in corso;	
b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.	
3. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiet-	
tivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.	
Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la	
formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione	
indica le azioni correttive già adottate e/o da adottare per	
scongiurarne l'insorgenza.	

4. L'assemblea, sulla base delle informazioni acquisite dai	
soci, esprime all'amministratore unico eventuali indirizzi.	
Art. 23 - Bilancio	
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31	
dicembre di ogni anno.	
2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provve-	
de alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dal-	
lo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota inte-	
grativa, corredandolo con una relazione sul governo societa-	
rio.	
3. La relazione sul governo societario include le informazio-	
ni sui programmi di valutazione del rischio di crisi azienda-	
le predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto le-	
gislativo 19 agosto 2016 n. 175.	
4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in	
cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis	
del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.	
5. Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul	
governo societario ed alla relazione del sindaco revisore, è	
trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione	
della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.	
Art. 24 - Utili	
1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque	
per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non	
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono riparti-	

ti tra i soci in proporzione al capitale posseduto, salvo	
che, in ragione di specifiche motivazioni da indicare espres-	
samente nel verbale, l'assemblea deliberi diversamente.	
2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca de-	
signata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta	
giorni dalla data della delibera assembleare che approva la	
distribuzione.	
TITOLO VII	
Ulteriori norme per il controllo dei soci	
Art. 25 - Controllo dei soci	
1. L'attività della società è improntata ai principi di eco-	
nomicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;	
essa concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza	
pubblica degli enti locali soci.	
2. La società è soggetta al controllo dei soci sia in ragione	
della sua funzione strumentale che della proprietà pubblica	
del capitale sociale.	
3. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento di-	
retto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi	
strumentali e dello svolgimento esternalizzato di funzioni	
amministrative, la società è assoggettata ad un controllo	
funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano	
sui propri uffici e servizi.	
4. Il controllo dei soci si esplica attraverso:	
a) le modalità stabilite dai contratti di servizio;	

b) le modalità previste dal presente statuto;	
c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di	
legge;	
d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per	
assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi	
eventuali patti parasociali.	
Art. 26 - Sistema informativo	
1. La società si conforma al sistema informativo definito da	
soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed econo-	
mico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini del-	
la redazione del bilancio consolidato degli enti locali, non-	
ché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organiz-	
zativa della società stessa, i contratti di servizio, la qua-	
lità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vinco-	
li di finanza pubblica.	
2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai	
suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o ne-	
cessario all'esercizio di attività amministrative o di con-	
trollo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di	
pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o	
all'acquisizione di elementi conoscitivi.	
3. La relazione sul governo societario che correda il bilan-	
cio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione orga-	
nizzativa della società, con indicazione del personale in or-	
ganico, del relativo costo, nonché delle variazioni interve-	

nute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i ri-	
sultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici sta-	
biliti dai soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del	
decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.	
Art. 27 - Trasmissione di determinati atti ai soci	
1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente	
all'avviso di convocazione della relativa assemblea:	
a) il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti;	
b) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul go-	
verno societario ed alla relazione del sindaco revisore;	
c) il rapporto infrannuale.	
2. La rappresentazione analitica del risultato economico, re-	
datta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre	
che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al	
rapporto semestrale di cui all'art. 19 ed alla relazione sul	
governo societario, in forma tale da garantirne la confronta-	
bilità.	
3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai so-	
ci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.	
TITOLO VIII	
Disposizioni finali	
Art. 28 - Norme speciali	
1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da	
quelli espressamente previsti dal presente statuto.	
2. I componenti dell'organo di amministrazione e di Controllo	

e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di re-	
sponsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19	
agosto 2016 n. 175.	
Art. 29 - Scioglimento e liquidazione	
1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea deter-	
mina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore	
fissandone i poteri ed il compenso.	
Art. 30 - Controversie	
1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o	
tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti rela-	
tivi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.	
2. Il foro competente è quello di Pisa.	
Art. 31 - Rinvio	
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferi-	
mento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legi-	
slativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabi-	
li.	
Firmato Cerri Fabrizio - Angelo Caccetta, Notaio (segue im-	
pronta del sigillo)	